



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47**

OGGETTO:

DECRETO LEGISLATIVO 19/08/2016 N. 175 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" ART. 20 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Si
2. FERRENTINO ANTONIO - Consigliere	Si
3. PEPE AGNESE - Assessore	Giust.
4. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco	Si
5. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere	Si
6. ALU' ELEONORA LETTERIA - Assessore	Si
7. FRANCO GIUSEPPE - Consigliere	Si
8. TRIFIRO' MARCO - Consigliere	Si
9. MIRELLA MASSIMILIANO - Consigliere	Si
10. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere	Si
11. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Si
12. MARTOGLIO DIEGO - Consigliere	Si
13. BORDOLANI EMILIO GIOVANNI - Consigliere	Giust.
TOTALE PRESENTI	11
TOTALE ASSENTI	2

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno D'ADDETTA Michele Antonio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GAVAINI Dr.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Decreto legislativo 19/08/2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Rilevato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che le amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto sopra indicato, possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni, in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" e, ai sensi dei successivi commi 3, 6 e 7 "al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio (...) possono altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" e "costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" oltre ad essere " ammesse le partecipazioni nelle società avventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane , nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili ";

Precisato inoltre che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che le stesse rispettino i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P; (art. 4 comma 9-bis);
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente (art. 26 comma 12-sexies);

Ricordato che, ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 le amministrazioni pubbliche dovevano provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016: *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all' articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all' articolo 20, commi 1 e 2”*;

Richiamata la propria deliberazione n. 41/2017 con la quale si effettuava, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Sant'Antonino di Susa alla data del 23 settembre 2016 individuate nella Relazione tecnica allegato A) della deliberazione suddetta;

Ricordato che il Consiglio Comunale stabiliva di mantenere le partecipazioni dirette del Comune nelle società SMAT SpA, ACSEL SpA e Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi Srl, nonché la partecipazione indiretta in Aysel Energia Srl, detenuta per mezzo di ACSEL SpA;

Considerato che l'art. 20 – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Preso atto che la Società SMAT s.p.a. (quota di partecipazione diretta detenuta dal Comune pari a 0,00008%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., ha adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, come comunicato con nota registrata al protocollo comunale n. 0008436 del 17/12/2018;

Dato atto che per le società ACSEL SpA e Gruppo di Azione Locale ESCARTONS e VALLI VALDESI Srl non ricorrono le seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (soglia ridotta a € 500.000 ai sensi dell'art. 26 comma 12-quinquies del TUSP fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31/12/2019);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi; precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all' art. 4;

Considerato che in data 21/11/2018 il CdA di Aysel S.p.a. ha provveduto all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di ACSEL ENERGIA Srl in ACSEL Spa e alla convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione dello Statuto, programmando la fusione dal 2019;

Tutto ciò considerato,

Il Comune di Sant'Antonino di Susa, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 20 del TUSP, deve procedere alla ricognizione ordinaria delle partecipate pubbliche alla data del 31/12/2017 attraverso la predisposizione, sulla base delle Linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti, di una relazione nella quale, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 4 commi 1 e 2 e dell'art. 20 comma 2 lett. b), c) e d) viene valutata, rispetto alle singole partecipazioni, la possibilità del loro mantenimento;

Sentito il Sindaco che illustra sinteticamente le risultanze della "Relazione Tecnica" allegata dalla quale risulta che le società partecipate dal Comune di Sant'Antonino di Susa, sono le seguenti:

- 1) ACSEL SpA: gestione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilabili, nettezza urbana, pulizia, spazzamento meccanizzato, gestione canile consortile, partecipata direttamente dal Comune di Sant'Antonino di Susa al 4,80%;
- 2) Gruppo di Azione Locale ESCARTONS e VALLI VALDESI Srl, gestione dei servizi per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo costituita secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi d'Azione Locale, partecipata direttamente dal Comune di Sant'Antonino di Susa allo 0,86%;

Considerato inoltre che il Comune di Sant'Antonino di Susa partecipa indirettamente, tramite ACSEL Spa in ACSEL ENERGIA Srl (in fase di fusione per incorporazione in ACSEL Spa dal 2019);

Tutto ciò premesso e considerato;

Vista la "Relazione Tecnica" (Allegato A) redatta in conformità ai criteri e alle prescrizioni previsti dagli artt. 4, 5 e 20 del TUSP con valenza ricognitiva e propositiva a supporto della razionalizzazione ordinaria di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e smi;

Dato atto che, come si evince dal Documento elaborato secondo lo schema tipo di cui alle Linee Guida predisposte dalla Struttura di monitoraggio del MEF e rese note in data 23.11.2018, tenuto conto delle misure di razionalizzazione già attuate nel corso dei precedenti anni, si intende mantenere le partecipazioni rilevate in quanto trattasi di società che producono servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1), attività non espletabili tramite gestione diretta, per le quali sussistono i presupposti ritenuti indispensabili dalle norme del TUSP - art. 4 commi 1 e 2 e art. 20 comma 2 lett. b) c) d) e) per il loro mantenimento;

Precisato che il presente atto deliberativo sarà trasmesso alla Struttura di monitoraggio presso il MEF e alla Corte dei Conti, come previsto dall'art. 5 comma 4, del D. Lgs. 175/2016;

Ritenuto di provvedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Antonino di Susa. Responsabile Procedimento: Floris Teresina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri votanti: n. 11

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. //

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) Di approvare il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Sant'Antonino di Susa alla data del 31.12.2017 come riportato nel documento allegato elaborato secondo lo schema tipo di cui alle Linee Guida predisposte dalla Struttura di monitoraggio del MEF e rese note in data 23.11.2018, con valenza ricognitiva e propositiva, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di prendere atto che, come risulta dal richiamato documento, alla data del 31.12.2017 le società partecipate direttamente dal Comune di Sant'Antonino di Susa erano le seguenti:
 - ACSEL SpA: gestione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilabili, nettezza urbana, pulizia, spazzamento meccanizzato, gestione canile consortile, partecipata direttamente dal Comune al 4,80%;
 - Gruppo di Azione Locale ESCARTONS e VALLI VALDESI Srl, gestione dei servizi per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo costituita secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi d'Azione Locale, partecipata direttamente dal Comune allo 0,86%;
 - Partecipazione indiretta del Comune in ACSEL ENERGIA Srl, tramite ACSEL Spa, in fase di fusione per incorporazione a partire dal 2019;
- 4) Di dare atto che la Società SMAT s.p.a. (quota di partecipazione diretta detenuta dal Comune pari a 0,00008%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- 5) Di trasmettere il presente atto deliberativo e relativo allegato alla Struttura di monitoraggio presso il MEF e alla Corte dei Conti, come previsto dall'art. 5 comma 4, del D. Lgs. 175/2016;
- 6) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: PREACCO SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: GAVAINI Dr.ssa Ilaria

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, li _____